

N. 1178-A

EMENDAMENTO

All'articolo 5, al comma 1 , dopo le parole “ferroviarie” sono aggiunte le seguenti :

“, o da altri soggetti che siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 120 giorni dalla approvazione della presente legge”

Taricco

N. 1178-A

EMENDAMENTO

All'articolo 8, al comma 1 , le parole “accessori e complementari” sono soppresse.

Taricco

N. 1178-A

EMENDAMENTO

All'articolo 8, al comma 1 , l'ultimo capoverso è sostituito dal presente :

“Le convenzioni prevedono la partecipazione delle associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati dai soggetti di cui all'articolo 5 , nel rispetto delle indicazioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui allo stesso articolo 5.”

Taricco